

- condannare la Commissione europea a versare alle ricorrenti un risarcimento pari a EUR 1 014 400 rivalutato secondo la svalutazione monetaria fino alla data di pronuncia dell'emananda sentenza del Tribunale sulla liquidazione del danno, nonché maggiorato degli interessi di mora a decorrere da tale ultima data fino al completo pagamento;
- condannare la Commissione europea a sopportare l'insieme delle spese, comprese quelle sostenute dalle ricorrenti.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 89 del regolamento finanziario <sup>(1)</sup> avendo aggiudicato, in due riprese successive, l'appalto in questione alla società ABELAG AVIATION, nell'ambito di contratti quadro, senza un'effettiva concorrenza, in quanto solo la società ABELAG AVIATION sarebbe stata ammessa a presentare un'offerta in entrambi i casi.
- 2) Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 123, paragrafo 1, terzo comma, delle modalità di esecuzione <sup>(2)</sup> avendo aggiudicato alla ABELAG AVIATION l'appalto in questione senza aver ammesso un numero sufficiente di candidati per garantire una concorrenza effettiva comparando diverse offerte ed accogliendo la più vantaggiosa.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).  
<sup>(2)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).

### Ricorso proposto il 27 giugno 2012 — El Corte Inglés/UAMI — Sohawon (FREE YOUR STYLE.)

(Causa T-282/12)

(2012/C 258/46)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo*

#### Parti

*Ricorrente:* El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Seijo Veiguela, J. Rivas Zurdo e I. Munilla Muñoz)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Nadia Mariam Sohawon (Londra, Regno Unito)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione 17 aprile 2012 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), nel procedimento R 1825/2010-4, dichiarando che, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario, il ricorso dell'opponente dinanzi all'UAMI avrebbe dovuto essere accolto per i seguenti servizi, appartenenti alla classe 35: servizi di vendita al dettaglio, servizi di vendita all'ingrosso, servizi di vendita per corrispondenza, servizi di vendita al dettaglio elettronici, tutti relativi ad articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria, e annullata la decisione della divisione d'opposizione che autorizza la registrazione integrale del marchio comunitario n. 7 396 468 «FREE YOUR STYLE» (misto);
- Condannare alle spese la parte/le parti che si oppongono al ricorso.

### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* Nadia Mariam Sohawon

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio figurativo «FREE YOUR STYLE» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 25, 35 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 7 396 468

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la ricorrente

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* marchio denominativo comunitario «FREE STYLE» per prodotti appartenenti alle classi 3, 18 e 25

*Decisione della divisione d'opposizione:* rigetto dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* parziale rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009

### Ricorso proposto il 29 giugno 2012 — Oro Clean Chemie/UAMI — Merz Pharma (PROSEPT)

(Causa T-284/12)

(2012/C 258/47)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco*

#### Parti

*Ricorrente:* Oro Clean Chemie AG (Fehraltorf, Svizzera) (rappresentante: F. Ekey, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Merz Pharma GmbH & Co. KGaA (Francoforte sul Meno, Germania)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 marzo 2012, procedimento R 1053/2011-1;
- condannare il convenuto alle spese.

### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «PROSEPT» per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario n. 8 353 245.

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la Merz Pharma GmbH & Co. KGaA.

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* il marchio denominativo nazionale «Pursept» per prodotti della classe 5.

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento dell'opposizione.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:*

- violazione degli articoli 75, seconda frase, nonché 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

### Ricorso proposto il 2 luglio 2012 — Syria International Islamic Bank/Consiglio

(Causa T-293/12)

(2012/C 258/48)

*Lingua processuale:* il francese

### Parti

*Ricorrente:* Syria International Islamic Bank Public Joint-Stock Company (Damasco, Siria) (rappresentanti: G. Laguesse e J.-P. Buyle, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento 2012/544/PESC, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte riguardante la ricorrente;
- annullare la decisione di esecuzione 2012/335/PESC, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte riguardante la ricorrente;
- condannare il Consiglio a versare alla ricorrente la somma provvisoria di EUR 10 000 000 a titolo di risarcimento del danno, con riserva di ulteriore aumento o diminuzione di tale somma;
- condannare il Consiglio a tutte le spese del giudizio, ivi comprese quelle sostenute dalla ricorrente.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un processo equo, poiché la ricorrente non ha potuto essere sentita prima dell'adozione delle sanzioni e il Consiglio ha negato alla ricorrente l'esposizione delle proprie ragioni con riferimento ad elementi concreti di cui il Consiglio avrebbe eventualmente disposto, pur avendone la ricorrente fatto domanda.
- 2) Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti, poiché la ricorrente, secondo quanto a sua conoscenza e dopo controlli e verifiche interne, non ha commesso i fatti che le sono addebitati negli atti impugnati.
- 3) Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, dal momento che le misure adottate dal Consiglio avrebbero determinato la conseguenza della chiusura del sistema finanziario della ricorrente che rappresenta il 90 % delle sue transazioni in euro. Ciò renderebbe invalidi numerosi contratti in corso, farebbe sorgere la responsabilità della ricorrente e impedirebbe a migliaia di cittadini siriani di compiere varie transazioni bancarie e finanziarie.
- 4) Quarto motivo, vertente su una violazione sproporzionata del diritto della proprietà e del diritto di esercitare un'attività professionale.
- 5) Quinto motivo, vertente su un'illegittimità degli atti impugnati, poiché non sussistono le condizioni di cui all'articolo 23 della decisione 2011/782/PESC <sup>(1)</sup> e agli articoli 14 e 26 del regolamento n. 36/2012 <sup>(2)</sup>, in quanto la ricorrente non avrebbe partecipato coscientemente e volontariamente ad operazioni dirette ad eludere sanzioni.
- 6) Sesto motivo, vertente su uno sviamento di potere, poiché le circostanze della fattispecie hanno indotto la ricorrente a credere che le misure fossero state adottate per motivi diversi da quelli indicati negli atti impugnati.